

DETERMINAZIONE DSAI/64/2017/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI IN MATERIA DI SICUREZZA, CONTINUITÀ, OBBLIGHI INFORMATIVI E ACCESSO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il giorno 7 novembre 2017

VISTI:

- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge 1083/71);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 recante "Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norma per la predisposizione dei codici di rete" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);

- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas recante "Disposizioni in relazione alle fasi di accreditamento, di primo popolamento ed aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale del Sistema Informativo Integrato, per il settore del gas naturale" (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2017, 235/2017/E/gas (di seguito: deliberazione 235/2017/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2012, 210/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 210/2012/S/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A e s.m.i. (di seguito: deliberazione 695/2016/A);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 792/2016/A;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: deliberazione 21/2017/A);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

CONSIDERATO CHE:

- con la RQDG 14/19, l'Autorità ha regolato la qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo regolatorio 2014-2019 ed imposto una serie di obblighi in capo alle imprese distributrici in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas naturale, tra cui:
 - l'obbligo di predisporre la cartografia, con aggiornamento della stessa entro quattro mesi da ogni modifica intervenuta o in termini di materiali di condotte o in termini di diametri delle stesse o di pressioni di esercizio o per l'aggiunta di parti di nuova realizzazione, con esclusione degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura (art. 12, comma 1, lettera c);
 - l'obbligo di predisporre, per ogni impianto di distribuzione, il "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione del gas" in conformità alle norme tecniche vigenti (art. 12, comma 4);
 - l'obbligo di predisporre il "Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione", secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto delle linee guida predisposte dall'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche (di seguito: Apce) (art. 12, comma 5);

- l'obbligo di disporre procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti, e, ove mancanti, delle linee guida Uni/Cig e Apce, almeno per le attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione a fini di sicurezza, efficienza e continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti gas (art. 12, comma 8);
- l'obbligo di registrare, per ogni impianto di distribuzione, il quantitativo di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso nell'impianto medesimo (art. 26, comma 2, lettera l);
- ai sensi dell'art 28, commi 1 e 2, della RQDG 14/19 le imprese distributrici hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione, tra l'altro, i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, suddivisi per AP/MP e BP, distinguendo in:
 - rete in acciaio non protetta catodicamente con lunghezza di estensione maggiore di 12 metri alla quale non è stata applicata la protezione catodica con impianti a corrente impressa o con anodi galvanici (comma 2, lett. c), punto ii);
 - rete in polietilene (comma 2, lett. c), punto vi);
- ai sensi dell'art. 68, commi 6 e 8, della RQDG 14/19, in sede di controllo dei dati di qualità da parte dell'Autorità, le imprese distributrici devono fornire su supporto elettronico:
 - per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'art. 10 della RQDG 14/19, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in Tabella M della RQDG 14/19 (comma 6, lett. a), punto i);
 - per le dispersioni localizzate, un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in Tabella N della RQDG 14/19 (comma 6, lett. a), punto ii);
 - per le misure del grado di odorizzazione del gas, un elenco contenente per ogni misura del grado di odorizzazione i campi indicati in Tabella P della RQDG 14/19 (comma 6, lett. a), punto iv);
- ai sensi dell'art. 14, comma 11, della deliberazione 138/04 (in vigore fino al 30 giugno 2015), l'impresa di distribuzione doveva comunicare all'utente uscente, entro 15 giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura, la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata); ai sensi dell'art. 15, comma 5, della deliberazione 138/04 (in vigore dall'1 luglio 2015) l'impresa di distribuzione deve comunicare all'utente uscente ed all'utente subentrante, entro 6 giorni lavorativi dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura, la lettura corrispondente alla data di sostituzione della fornitura, con la caratterizzazione della tipologia, se effettiva o stimata, e il progressivo

del volume annuo prelevato sino alla data della sostituzione. L'impresa di distribuzione trasmette anche la data effettiva di raccolta della misura ed il corrispondente dato validato;

- l'art. 3, comma 3, della deliberazione 296/2014/R/gas impone a ciascuna impresa di distribuzione di aggiornare, con riferimento a tutti i punti di riconsegna (PdR) allacciati alla propria rete, i dati rilevanti del Registro Centrale Ufficiale (RCU) di cui all'art. 2 della medesima deliberazione, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Gestore del Sistema Informativo Integrato nelle Specifiche Tecniche del Processo di popolamento e aggiornamento del RCU.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 235/2017/E/gas, l'Autorità ha approvato una verifica ispettiva nei confronti di Metagas S.r.l. (di seguito: Metagas o società), in materia di accesso e di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza ha effettuato, nei giorni 16 e 17 maggio 2017, una verifica ispettiva presso la sede operativa della società avente ad oggetto gli impianti di distribuzione di gas naturale denominati "Valva" e "Laviano" gestiti dalla stessa;
- la verifica ispettiva è stata effettuata a seguito dell'esito negativo di due controlli tecnici, effettuati il 31 gennaio e il 1 febbraio 2017, dai quali è risultato un grado di odorizzazione del gas naturale inferiore alla concentrazione minima prevista dalle norme tecniche vigenti; a seguito di tali controlli si sono rese necessarie le denunce, ai sensi dell'art. 5 della legge 1083/71, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nei confronti del legale rappresentante p.t. di Metagas per i predetti casi di non conformità alla legislazione e normativa vigente in materia di odorizzazione del gas;
- in esito alla predetta verifica ispettiva e dall'analisi della documentazione ivi acquisita e successivamente integrata dalla società con nota 21 giugno 2017 (acquisita con prot. Autorità 21452), è emerso che:
 - i. in violazione dell'art. 12, comma 1, lett. c), della RQDG 14/19 Metagas non ha ottemperato all'obbligo di aggiornare ogni quattro mesi decorrenti dalle modifiche intervenute la cartografia; in particolare, la società ha dichiarato di aver incaricato i propri tecnici di predisporre *"una cartografia digitale, che sarà disponibile entro il 2017, che sostituirà quella cartacea attualmente in uso, non più aggiornata"* (punto 18 della *check list*);
 - ii. in violazione dell'art. 12, comma 4, della RQDG 14/19, Metagas non ha predisposto, per gli impianti di distribuzione di gas naturale denominati "Valva" e "Laviano", il "Rapporto annuale di valutazione

- dei rischi di dispersione di gas”, per l’anno 2016, come dalla medesima ammesso nel corso della verifica ispettiva (punto 4 della *check list*);
- iii. in violazione dell’art. 12, comma 5, della RQDG 14/19, la società, come dalla stessa dichiarato in sede di verifica ispettiva, con riferimento all’impianto denominato “Laviano”, non ha adempiuto all’obbligo di redigere il “Rapporto annuale dello stato elettrico dell’impianto di distribuzione” per gli anni 2015 e 2016 (punto 16 della *check list*);
- iv. in violazione dell’art. 12, comma 8, della RQDG 14/19 Metagas non dispone delle procedure operative ivi indicate nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida Uni/Cig e Apce; in particolare, la società, in sede di verifica ispettiva, ha dichiarato di svolgere le attività di cui alla predetta disposizione normativa “*sulla base di prassi interne consolidate non scritte e di non possedere procedure relative alle attività richieste*” (punto 2 della *check list*);
- v. in violazione dell’art. 26, comma 2, la società non ha registrato, per gli impianti denominati “Valva” e “Laviano”, i quantitativi di odorizzante, misurati in chilogrammi, immessi negli impianti medesimi, con riferimento all’anno 2016; invero, come dichiarato in sede di verifica ispettiva, per i citati impianti, “*i dati comunicati all’Autorità (...) sono quelli riscontrati dal personale addetto durante i sopralluoghi REMI e non sono stati documentati*” (punto 6 della *check list*);
- vi. in violazione dell’art. 28, comma 2, lett. c), punti ii) e vi), della RQDG 14/19 Metagas ha erroneamente comunicato, con riferimento all’impianto denominato “Valva”, i metri di rete in acciaio non protetta catodicamente con lunghezza di estensione maggiore di 12 metri alla quale non è stata applicata la protezione catodica con impianti a corrente impressa o con anodi galvanici e i metri di rete in polietilene, in esercizio al 31 dicembre 2016; in particolare, la società, nell’ambito della comunicazione del 2016 inviata all’Autorità, ha indicato una lunghezza pari a 6.000 metri di rete in polietilene a fronte dei 5.800 dichiarati in sede di verifica ispettiva ed una lunghezza pari a 0 metri di rete in acciaio non protetta catodicamente con estensione maggiore a 12 metri a fronte dei 200 dichiarati in sede di verifica ispettiva (punto 16 della *check list*);
- vii. in violazione dell’art. 68, comma 6, lett. a), punti i), ii) e iv) e comma 8, della RQDG Metagas non ha ottemperato all’obbligo di fornire in sede di controllo, per gli impianti di distribuzione denominati “Valva” e “Laviano”, per l’anno 2016, per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica, un elenco contenente, per ogni intervento, i campi indicati in Tabella M, per le dispersioni localizzate, un elenco contenente i campi indicati in Tabella N nonché, per ogni misura del grado di odorizzazione, i campi indicati nella Tabella P (punti 9, 13 e 14 della *check list*);

- viii. in violazione dell'art. 14, comma 11, della deliberazione 138/04 (in vigore fino al 30 giugno 2015), e dell'art. 15, comma 5 della deliberazione 138/04 (in vigore dall'1 luglio 2015), in occasione della sostituzione nella fornitura (c.d. *switch out*), Metagas non ha comunicato tempestivamente all'utente uscente la lettura corrispondente; in particolare, Metagas, in relazione ai PdR 07320000001593, 07320000001191, 07320000003575, 07320000001693, cessati al 31 dicembre 2014, ha comunicato all'utente uscente le letture di *switch out* solo in data 17 maggio 2017, in ritardo di oltre due anni rispetto ai 15 giorni previsti dalla regolazione allora vigente (punto 21 e documento 21a allegato *check list*); inoltre, in relazione al PdR 07320000003202, cessato in data 30 aprile 2016, Metagas avrebbe comunicato la lettura di *switch out* solo in data 16 giugno 2017, in ritardo di oltre un anno rispetto ai 6 giorni previsti dalla regolazione (punto 21 della *check list* e documento allegato alla nota 21 giugno 2017 denominato "RISPOSTA_ILLUMIA");
- ix. in violazione dell'art. 3, comma 3, della deliberazione 296/2014/R/gas Metagas, come dalla stessa dichiarato in sede di verifica ispettiva, non ha aggiornato i dati rilevanti del RCU secondo le modalità e le tempistiche di dettaglio definite dal Gestore del Servizio Informativo Integrato nelle specifiche tecniche (punto 22 della *check list*);
- ad oggi non risulta che la società abbia provveduto a cessare la condotta relativa al mancato aggiornamento della cartografia, alla mancata predisposizione del "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione del gas", per gli impianti denominati "Valva" e "Laviano" per il 2016, alla mancata predisposizione del "Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione", per l'impianto denominato "Laviano", per gli anni 2015 e 2016, alla mancata predisposizione delle procedure operative in materia di sicurezza, alla mancata registrazione del quantitativo di odorizzante immesso negli impianti denominati "Valva" e "Laviano", alla mancata comunicazione per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di un elenco contenente, per ogni intervento, i campi indicati in Tabella M, per le dispersioni localizzate, un elenco contenente i campi indicati in Tabella N nonché, per ogni misura del grado di odorizzazione, i campi indicati nella Tabella P, al mancato aggiornamento dei dati rilevanti del RCU, con possibile pregiudizio della sicurezza, continuità e qualità del servizio di distribuzione del gas, erogato agli utenti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi

in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Metagas;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11, della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della società ha violato disposizioni volte a garantire la sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas, erogato agli utenti; inoltre, in relazione alla violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità, la condotta omissiva della società contrasta

con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità; infine, il mancato rispetto delle discipline sui flussi informativi, nei casi di *switch out* e con riferimento all'aggiornamento dei dati del RCU, evidenzia quanto la società abbia disatteso disposizioni volte ad assicurare il corretto ed efficiente accesso al servizio di distribuzione del gas naturale;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente*, per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non si riscontano circostanze rilevanti;
- con riferimento alla *personalità dell'agente* si rileva che la società è stata sanzionata, con deliberazione 210/2012/S/gas, per inottemperanza ad una richiesta di informazioni dell'Autorità;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2015, sia pari a euro 593.158;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di complessivi euro 22.650 di cui euro 9.700 per le violazioni in materia di sicurezza e continuità della distribuzione gas di cui ai precedenti punti da (i) a (v), euro 5.750 per le violazioni degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità di cui ai precedenti punti (vi) e (vii) e euro 7.200 per le violazioni degli obblighi informativi, nei casi di *switch out* e di aggiornamento dei dati del RCU di cui ai precedenti punti (viii) e (ix);

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione delle condotte contestate ancora in essere, mediante l'adempimento dei citati obblighi, costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, nei confronti di Metagas S.r.l., per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza, continuità obblighi informativi e accesso del servizio di distribuzione del gas naturale e per l'irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 22.650

- (ventiduemilaseicentocinquanta) di cui euro 9.700 (novemilasettecento) per le violazioni in materia di sicurezza e continuità della distribuzione gas, euro 5.750 (cinquemilasettecentocinquanta) per le violazioni degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità e euro 7.200 (settemiladuecento) per le violazioni degli obblighi informativi, nei casi di *switch out* e di aggiornamento dei dati del RCU;
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
 4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i) ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previa cessazione delle condotte contestate ai punti i), ii), iii), iv), v), vii) e ix) del presente provvedimento, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" 7 (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 - ii) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
 5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i), previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di comunicare che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. i) e dell'art. 14, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 695/2016/A, del punto 1.6 dell'Allegato B alla deliberazione 21/2017/A e del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo

- PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
 11. di comunicare il presente provvedimento a Metagas S.r.l. (P. Iva 02866300656) mediante PEC all'indirizzo metagas@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 novembre 2017

Il Direttore
avv. Michele Passaro